



# Comune di Monte Compatri

Provincia di Roma

	CARTACEO	DIGITALE
	off. Tecnica G. Nillo	
	Comodora	
DEL .....		Sito

Prot. n. 8817

del

12 9 APR. 2009

Parco dei  
Castelli  
Romani

2742 entrata  
7 mag 2009

ORD. N° 16

## IL SINDACO

- Premesso che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;
- Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
- Che la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che la stessa Legge riconosce il Sindaco Autorità comunale di Protezione Civile;
- Che in considerazione delle caratteristiche del territorio comunale e della presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio ambientale, il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo viene pertanto confermato tra il 15 giugno e il 30 settembre 2009;
- Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto della possibilità d'incendio di sterpaglie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;
- Visto il D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni di compiti amm. vi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico riguardante l'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- Vista la legge 21/11/2000 N°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Visto il D.P.R. n. 194 dell' 8 febbraio 2001 "Regolamento di disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";
- Vista la legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amm. vo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione civile e s.m.i.;
- Vista la legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali" e s.m.i.;
- Visto il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria, e della regione Siciliana in Relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;
- Visto il D. L. vo 30/04/1992, N°285;
- Visto l'art. 255 del D. lgs. 03/04/2006 n. 152;

## ORDINA

1. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree in genere inedificate, recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
2. I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
3. In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, nei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi;
4. E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua, e manufatti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca il volo di zanzare, pozzetti fognari condotti, e altri manufatti che invogliano le acque piovane dalle caditoie dei tetti, e altri manufatti che non possano essere sottoposti a periodici trattamenti di disinquinamento, e a qualunque altro intervento che impedisca l'acqua di vivere in modo da non restringere la possibilità di regolare la crescita delle piante che protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade

stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

6. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse;
7. Di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che dovranno essere comunque effettuati ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;
8. Tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione di rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge. Sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti dal su citato sfalcio e diserbo, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla osta di questo Comune, e comunque esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

### DISPONE

che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

- a. nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 137,55 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada.
- b. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D. Lgs. 30/04/1992 N° 285;
- c. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione pecuniaria di Euro 150,00.
- d. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n. 152/2006.
- e. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006 già citato.
- f. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio durante il periodo dal 30 maggio al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge N°353 del 21/11/2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Francesco Nardella)

Il Sindaco  
(Avv. Marco De Carolis)

Monte Compatri, li

Copia della presente Ordinanza munita della relata di notifica, viene trasmessa per quanto di competenza a:

Corpo Forestale dello Stato, Via Enrico Ferri, 63 - 00040 Rocca di Papa (RM);  
→ Parco Regionale dei Castelli Romani, Via Cesare Battisti, 5 - 00040 Rocca di Papa (RM);  
Polizia Provinciale Via Carpinetana Sud, 144 - 00034 Colleferro (RM);  
Comando Stazione Carabinieri di Monte Compatri,  
Protezione Civile Beta 91' - Monte Compatri;  
Azienda USL RM H/1 - Servizio Igiene Pubblica di FRASCATI - Via Enrico Ferri;  
Comando Polizia Municipale SEDE;  
Ufficio Tecnico Comunale SEDE;  
Albo Pretorio Comunale;